



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

Decreto n. 663

Prot. 5917/CS/Ischia del 08/09/2020

Oggetto: Ordinanza n. 13 del 6 marzo 2020, come modificata dall'ordinanza n. 13 bis del 28 aprile 2020.

Provvedimento di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 36, comma 1, secondo periodo del D.L. 109/2018.

Impresa: **FE.NI SNC DI DI COSTANZO FERMINA E NICOLA**, di Casamicciola Terme.

CUP: J37E20000140001

COR: 2755545

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 20.11.2019 al n. 2186, al Consigliere Carlo SCHILARDI è stato rinnovato per un ulteriore anno l'incarico di Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

VISTO l'art. 36, comma 1, del D.L. 109/2018 che prevede: *"Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente"*;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.L. 109/2018 che prevede: *“I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

VISTO l'articolo 9-vicies del D.L. 123/2019, convertito in legge 156/2019, che ha integrato l'art. 36, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, prevedendo che: *“I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività”*;

VISTA l'Ordinanza n. 13 del 6 marzo 2020 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 recante "Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36, comma 1 secondo periodo, del D.L. 109/2018, come modificato dall'articolo 9-vicies del D.L. 123/2019, convertito in legge 156/2019, in favore delle imprese localizzate nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017”;

VISTA l'Ordinanza n. 13-bis del 28 aprile 2020 che apporta modifiche all'Ordinanza 13 del 6 marzo 2020 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che definiscono le modalità di calcolo delle agevolazioni concedibili alle imprese, rapportandole ai costi di produzione sostenuti e alle perdite di fatturato subite per effetto del sisma;

CONSIDERATO che all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 13 del 6 marzo 2020, dopo le modifiche apportate dall'ordinanza n. 13-bis del 28 aprile 2020 è previsto che i costi della produzione sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 60 per cento della perdita di fatturato;

CONSIDERATO inoltre che all'art. 36, comma 3, del D.L. 109/2018 è previsto che i contributi in questione sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

VISTO che le suddette disposizioni sono regolate agli artt. 5 e 6 dell'Ordinanza n. 13 del 6 marzo 2020;

VISTO altresì, il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 9 del predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

VISTA l'istanza presentata in data 21/05/2020 dalla Sig.ra Di Costanzo Fermina, rappresentante legale della società FE.NI SNC DI DI COSTANZO FERMINA E NICOLA, con la quale ella chiede la concessione di un contributo di € 26.909,93 in relazione alla perdita di fatturato della propria attività di albergatrice, nel comune di Casamicciola Terme, dell'Isola di Ischia.

PRESO ATTO che dalla relazione di verifica della domanda svolta dagli istruttori e acquisita al protocollo al n. 5613/CS/ISCHIA del 31/07/2020 si evince che l'impresa in questione nel periodo che va dal 22 agosto 2017 al 22 febbraio 2018, ha fatturato € 8.021,60 e che nello stesso semestre relativo ai tre anni precedenti aveva fatturato mediamente € 44.849,89, con perdita di fatturato superiore al 30%;

CONSIDERATO che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare, nel suddetto Registro nazionale aiuti il contributo richiesto, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione del contributo medesimo;

VISTO l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione del "Codice Concessione RNA-COR";

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'erogazione del contributo richiesto, nella misura prevista dall'Ordinanza n. 13 e 13 bis, pertanto di importo leggermente inferiore rispetto a quello richiesto, precisamente di € 22.096,97 pari al 60% del fatturato medio sopra indicato e che l'erogazione debba avvenire a termini dell'art.10 dell'ordinanza stessa secondo le seguenti modalità:

- 70% entro trenta giorni dall'adozione del presente provvedimento, previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo erogando e per un importo pari all'anticipo stesso (Ordinanza n.13, art.10 comma 1 lettera a);

- 30% a saldo del contributo complessivamente concesso da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, ad intervenuta presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio costituente il biennio successivo alla ripresa dell'attività totalmente interrotta in conseguenza del sisma o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo;

CONSIDERATO che all'art. 153 del D.L. 19/05/2020, n. 34 si è disposta la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 nel termine di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate e confermate, di concedere all'impresa **FE.NI SNC DI DI COSTANZO FERMINA E NICOLA**, l'importo di € **22.096,97 (ventiduemilanovantasei/97)** a titolo di contributo di cui all'art. 36 del D.L. 109/2018. L'emissione del mandato di pagamento, nei termini e nei modi previsti all'art.10 dell'ordinanza n. 13, è subordinata all'esito della verifica Durc.

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi